



Regolamento dei corsi di studio accademici di I e II livello

approvato con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 18 marzo 2017
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2017

SOMMARIO:

- Art. 1. (Generalità)
- Art. 2. (Titoli di accesso)
- Art. 3. (Competenze di accesso e loro verifica)
- Art. 4. (Esami di Ammissione)
- Art. 5. (Immatricolazione e iscrizione ai corsi)
- Art. 6. (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)
- Art. 7. (Curricula e piani di studio)
- Art. 8. (Obiettivi formativi)
- Art. 9. (Programmazione didattica)
- Art. 10. (Attività formative dei corsi di studio e loro articolazione)
- Art. 11. (Propedeuticità e sbarramenti)
- Art. 12. (Tipologie delle forme didattiche)
- Art. 13. (Esami e altre verifiche del profitto)
- Art. 14. (Commissioni per gli esami)
- Art. 15. (Prova finale)
- Art. 16. (Contenuti e svolgimento delle prova finale)
- Art. 17. (Obblighi di frequenza e deroghe)
- Art. 18. (Studenti a tempo parziale)
- Art. 19. (Sospensione della carriera)
- Art. 20. (Interruzione della carriera)
- Art. 21. (Rinuncia)
- Art. 22. (Modalità di acquisizione dei crediti)
- Art. 23. (Passaggi di corso)
- Art. 24. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
- Art. 25. (Lingua italiana)
- Art. 26. (Norme finali)

Art. 1 (Generalità)

Il presente Regolamento, esaminato dalle Strutture Didattiche competenti, approvato dal Consiglio Accademico, è redatto in conformità all'articolo 16 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Vibo Valentia approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 (Titoli di accesso)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno, comunque, essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere, coerenti con il corso prescelto. Qualora esso non lo sia, lo studente sarà sottoposto a specifici test di ammissione, stabiliti, caso per caso, dal Consiglio Accademico, su proposta della Scuola interessata tramite il Dipartimento di riferimento. Nel caso in cui lo studente intenda conseguire il titolo necessario all'iscrizione entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, è consentita l'iscrizione con riserva.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

Art. 3 (Competenze di accesso e loro verifica)

1. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo precedente è subordinata al superamento di un esame d'ammissione, che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei programmi di ciascun corso di studio.
2. L'esame d'ammissione per il Triennio e per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria d'idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
3. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono pubblicate sul sito del Conservatorio.
4. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità e un programma dettagliato, ove previsto.
5. La commissione dell'esame d'ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale qualora presente nell'organico dell'istituto.
6. La valutazione dell'esame d'ammissione è espressa in trentesimi. Risulterà idoneo il candidato che consegua una votazione uguale o superiore a 18/30. Qualora la preparazione si riveli lacunosa, è consentita l'ammissione "con debito". Tali debiti dovranno essere colmati entro la sessione estiva d'esame del primo anno di corso e comunque prima di sostenere qualsiasi esame previsto nel piano di studi. La valutazione del superamento del debito avverrà tramite esame di verifica e non darà diritto a crediti formativi. Negli altri casi lo studente ha la possibilità d'isciversi ai corsi propedeutici che il Conservatorio intenderà istituire.

Art. 4 (Esami di ammissione)

Gli esami d'ammissione si svolgono nel periodo indicato dal calendario accademico con i programmi pubblicati sul sito per l'accesso ai corsi accademici.

La domanda d'ammissione va compilata esclusivamente on line sul sito www.consvv.it accedendo all'area riservata ISIDATA studenti.

Ciascun candidato deve sostenere:

- a) una prova relativa alle competenze musicali generali, con verifica delle conoscenze teoriche e esecuzione strumentale e/o vocale secondo quanto previsto dalle singole scuole nei propri piano di studio.
- b) per gli stranieri si aggiunge una prova relativa alla verifica della conoscenza della lingua italiana.

Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per gli esami di ammissione.

Art. 5 (Immatricolazione e iscrizione ai corsi)

1. La domanda d'immatricolazione e successive iscrizioni al Conservatorio va presentata all'Ufficio Didattica nel periodo previsto dal calendario accademico, corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestazione dei versamenti delle tasse e dei contributi previsti.
2. Non è consentito essere contemporaneamente iscritti al Conservatorio di Vibo Valentia e ad altro Conservatorio di musica o Istituto Musicale Pareggiato.
3. E' possibile essere iscritto a un corso accademico presso il Conservatorio e a altro presso Università, secondo i criteri fissati dall'art. 29, comma 21 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e al D.M. 28 settembre 2011. Gli studenti interessati potranno dichiarare, all'atto dell'iscrizione, l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso tali istituzioni, presentando i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. Potranno beneficiare della contemporanea iscrizione gli studenti regolarmente iscritti in entrambe le istituzioni, a prescindere dal livello dei corsi di studio a cui sono iscritti. Gli studi in entrambe le istituzioni dovranno essere programmati in modo da acquisire, attraverso lo svolgimento di attività formative nelle due istituzioni, i relativi crediti formativi che non potranno comunque superare il limite complessivo di 90 CFU per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Art. 6 (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente, deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se, al termine della durata regolare del corso, lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

3. La condizione di studente part time o quella di contemporanea iscrizione ad un corso universitario è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 7 (Percorso formativo e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione del percorso formativo di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è sottoposto alla valutazione del Consiglio dei Coordinatori dei Dipartimenti e all'approvazione del Consiglio Accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.
5. Gli studenti devono presentare il proprio piano degli studi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati nel Manifesto degli Studi.
6. Lo studente può, comunque, proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, valutabili dal Consiglio dei Coordinatori dei Dipartimenti compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi (cfr. art. 25 del Regolamento Didattico) con approvazione da parte del Consiglio Accademico.

Art. 8 (Obiettivi formativi)

Gli obiettivi formativi specifici ed ogni altra informazione inerente i singoli Corsi di Studio sono descritte nei piani dell'offerta didattica, pubblicata sul sito del Conservatorio.

Art. 9 (Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio Accademico.
2. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica. La durata dei corsi deve di norma essere modulata nel periodo 1 novembre - 31 ottobre. I docenti hanno l'obbligo, per una ottimizzazione dei calendari degli studenti, di comunicare alla Direzione se intendano svolgere la loro attività formativa con corso di durata semestrale o annuale entro il 15 novembre di ciascun anno accademico.
5. Le sessioni d'esame sono tre (estiva – autunnale - invernale); per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
6. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico, il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.
7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.

Art. 10 (Attività formative dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco delle attività formative dei singoli corsi di studio è pubblicato annualmente sul sito del Conservatorio.
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dai diversi Dipartimenti.

Art. 11 (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Le articolazioni dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto di eventuali propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

2. Per gli insegnamenti articolati in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti, a condizione di aver assolto agli obblighi di frequenza. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che lo studente abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo per il proseguimento della carriera (cfr. art 26 Regolamento Didattico)

Art. 12 (Tipologie delle forme didattiche)

1. I programmi dei singoli corsi accademici precisano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e dei regolamenti d'istituto, le tipologie e le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa.
2. Le tipologie (di lezione) si intendono così caratterizzate:
 - a) **"individuale"** è l'insegnamento erogato in prevalenza a un solo discente alla volta, anche in presenza di più studenti;
 - b) **"di gruppo"** è l'insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una interazione fra discenti con il docente;
 - c) **"collettivo"** è l'insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una trasmissione di conoscenze dal docente agli studenti.
 - d) **"laboratorio"** è l'insegnamento erogato in modalità teorico-pratica, non riconducibile alle tipologie precedenti, che prevede l'acquisizione di specifiche abilità operative individuali, di gruppo o collettive.

Art. 13 (Esami e altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline, che deve essere almeno pari al 75% delle ore previste, dallo studente che abbia rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti ed ottenuto le necessarie attestazioni di frequenza.
2. I programmi dei singoli corsi di studio disciplinano, nel rispetto dei regolamenti, le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti, ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. Nel caso di discipline di gruppo ed in particolari casi, definiti dai programmi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di un'attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, i programmi di studio e d'esame potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
5. I crediti relativi alle discipline per le quali è previsto esame, non riconosciuti all'atto dell'iscrizione, possono essere acquisiti soltanto con il superamento dello stesso.
6. La valutazione è espressa in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive, da concludersi comunque con un controllo finale.
8. Tutti gli esami sono pubblici.
9. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice, e a firma di uno dei suoi componenti, sul libretto dello studente.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame superato e già verbalizzato.
11. Per le discipline che non prevedono esame per l'acquisizione di crediti, ma solo una dichiarazione d'idoneità, la certificazione di frequenza costituisce condizione sufficiente per ottenere tale riconoscimento, salvo che il programma del corso non preveda eventuali forme di verifica, che non danno comunque luogo a valutazione numerica. In ogni caso anche per le discipline che prevedono l'idoneità viene redatto apposito verbale.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

Art. 14 (Commissioni per gli esami)

1. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio fra docenti della stessa disciplina o, in caso di indisponibilità di titolari, di disciplina affine. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione nominati dal Direttore
2. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato per la verbalizzazione.

Art. 15 (Prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi. (cfr. art. 22 Regolamento Didattico).
2. Il voto finale è espresso in centodecimi ed è possibile attribuire la lode da assegnarsi esclusivamente all'unanimità. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 8/110.
3. La commissione può attribuire, con decisione unanime e in casi di assoluto valore la "menzione d'onore".
4. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
5. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.
6. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti; deve comprendere il/i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno due professori di riferimento della disciplina d'indirizzo ed è presieduta dal Direttore o un Suo delegato.
7. La Commissione designa fra i suoi componenti un segretario incaricato per la verbalizzazione.
8. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 16 (Contenuti e svolgimento della prova finale)

1. I programmi e i contenuti richiesti per la prova finale sono definiti dai Dipartimenti e approvati dal Consiglio Accademico.
2. E' facoltà dello studente scegliere il relatore e un eventuale secondo relatore per la prova finale fra i docenti dell'istituto.
3. Le informazioni relative alla tesi scritta sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 17 (Obblighi di frequenza e deroghe)

1. Perché la frequenza a un corso sia valida, lo studente deve aver presenziato ad almeno il 75% delle lezioni. Diversamente non potrà essere ammesso agli esami relativi al corso stesso od ottenere il riconoscimento dell'idoneità.
2. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata.
3. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente
4. E' fatto obbligo agli studenti del primo e secondo livello di partecipare alle iniziative del Conservatorio che annualmente il Consiglio Accademico stabilisce come obbligatorie. Per esse il Consiglio Accademico ne limita contestualmente il carico di lavoro e ne valuta l'eventuale riconoscimento di crediti.

Art. 18 (Studenti a tempo parziale)

La figura di studente a tempo parziale è regolata da specifico regolamento.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

Art. 19 (Sospensione della carriera)

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per documentati motivi compilando apposito modulo. La sospensione può essere concessa dal Consiglio Accademico. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi di funzionamento e non può compiere alcun atto di carriera (frequenza alle lezioni e/o esami). Lo studente può essere riammesso – su richiesta – alla prosecuzione degli studi. Lo studente che dopo aver sospeso sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare la tassa relativa alla ricognizione degli studi (vedi paragrafo tasse).
2. Lo studente che abbia sospeso gli studi ma che abbia acquisito tutte le frequenze può essere riammesso, su richiesta, a sostenere gli esami e la prova finale versando il 50% della tassa di funzionamento, senza alcun onere di mora. E', inoltre, tenuto a versare € 150,00 per ogni anno di sospensione. Gli anni di sospensione non vengono considerati ai fini del conteggio degli anni fuoricorso.

Art. 20 (Interruzione della carriera)

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione entro i termini stabiliti dal calendario accademico decade dallo status di studente.
2. Lo studente decaduto ha la possibilità di essere riammesso previa domanda di ammissione al medesimo corso di studi in base alla disponibilità dei posti stabilita dagli organi competenti per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti e la loro non obsolescenza.

Art. 21 (Rinuncia)

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento a proseguimento della propria carriera compilando apposito modello. La rinuncia è irreversibile. Quest'ultima non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio. In caso di nuova immatricolazione, conseguente al superamento di un nuovo esame d'ammissione, l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 22 (Modalità di acquisizione dei crediti)

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto, al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - il superamento della prova finale.
1. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto, potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti, su presentazione di specifica documentazione. La valutazione della documentazione sarà di competenza dell'apposita commissione che opererà ai sensi dell'apposito regolamento del 31/08/2016.
 2. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio, o da altra istituzione di pari grado, la commissione opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, sulla base dei seguenti criteri:
 - riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.

All'atto dell'iscrizione, lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.

Tutte le procedure di cui sopra, dovranno svolgersi in modo da consentire il regolare avvio dell'Anno Accademico, fatte salve eventuali iscrizioni tardive, che dovranno essere motivate e autorizzate dal Direttore.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 23 (Passaggi di corso)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.
5. Gli studenti accademici provenienti da altre istituzioni AFAM dovranno, in ogni caso, sostenere esame di ammissione.

Art. 24 (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base ai crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato; alla frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie; al periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; al tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base della tabella approvata dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 25 (Attività esterne)

Gli studenti che intendono prendere parte ad attività esterne al Conservatorio devono farne apposita domanda di autorizzazione al Direttore purché abbiano assolto le attività obbligatorie didattiche/artistiche previste dall'Istituzione.

Art. 26 (Lingua italiana per studenti stranieri)

Il Conservatorio organizza, eventualmente anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio della lingua italiana.

Gli studenti stranieri, candidati all'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana. Detto esame, secondo la normativa vigente, è propedeutico a qualunque altro test di ammissione. Lo studente riconosciuto "idoneo con debiti" avrà l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "B1" del "Quadro di riferimento europeo".



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. Torrefranca"
Vibo Valentia

Art. 27 (Norme finali)

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'Istituzione. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Accademico nel rispetto delle norme statutarie. Per ogni controversi derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, al regolamento didattico del conservatorio e alle determinazioni del Consiglio Accademico.